

## ***Regolamento disciplinare d'Istituto***

### **A) COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI**

Sono così definiti i comportamenti che non rispettano i principi esplicitati nel Patto di Corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia e nel POF dell'Istituto, che a loro volta fanno riferimento al DPR 24 giugno 1998, n.249, recante lo Statuto degli studenti della Scuola Secondaria, così come coordinato e modificato dal DPR 21/11/2007, n.235. Per gli alunni della scuola primaria risulta tuttora vigente il R.D. 1927 del 26.04.1928, ad esclusione delle disposizioni da ritenersi abrogate per manifesta incompatibilità con la disciplina successiva. Le disposizioni sopravvissute dovranno essere comunque "attualizzate" mediante l'applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990.

E' necessario premettere che l'obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è la previsione di un sistema sanzionatorio ma la realizzazione di una alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove ogni parte si impegna ad assumere impegni e responsabilità precisi. La *ratio* della disciplina in esame è quella di offrire alla scuola strumenti concreti, di carattere sia educativo che sanzionatorio, per far comprendere ai giovani il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti aggressivi, violenti o di sopraffazione; le sanzioni per fatti gravi o gravissimi si inseriscono in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

**Nello specifico vengono richiesti agli alunni i seguenti comportamenti:**

- 1 a)** frequentare con regolarità e puntualità le lezioni;
- 2 a)** frequentare (scuola secondaria) con abbigliamento adatto al contesto scolastico;
- 3 a)** indossare (scuola primaria) una blusa blu o un grembiolino bianco;
- 4 a)** portare il materiale necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche;
- 5 a)** eseguire con continuità e impegno le attività proposte in classe e i compiti assegnati;
- 6 a)** partecipare alle lezioni in modo corretto e attivo e comportarsi in modo appropriato;
- 7 a)** durante il cambio dell'ora preparare il materiale per l'ora successiva;
- 8 a)** mantenere un comportamento finalizzato allo sviluppo delle proprie capacità, al recupero di eventuale svantaggio o potenziamento del proprio livello culturale;
- 9 a)** non falsificare le firme delle giustificazioni delle assenze e delle valutazioni;
- 10 a)** spostarsi nei vari ambienti scolastici in modo ordinato senza disturbare le altre classi;
- 11 a)** durante l'intervallo evitare schiamazzi, comportamenti violenti e/o pericolosi e utilizzare solo gli spazi consentiti;
- 12 a)** rispettare i docenti, il personale della scuola e i compagni, all'interno della scuola e nelle aree adiacenti;
- 13 a)** all'inizio o al termine delle lezioni, mettersi in fila e raggiungere l'ingresso o l'uscita con calma e senza spingersi, evitando schiamazzi, comportamenti violenti e/o pericolosi, anche nelle aree adiacenti alla scuola.
- 14 a)** non portare a scuola materiali o attrezzi pericolosi per i compagni e per se stessi;

**15 a)** utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici senza arrecare danni volontariamente;

**16 a)** non sottrarre attrezzature o materiali dalla scuola (furto);

**17 a)** osservare le norme di sicurezza dell'Istituto;

**18 a)** durante il servizio mensa mantenere un comportamento educato e rispettare le indicazioni del personale di assistenza;

## **B) DIVIETO D'USO di TELEFONI CELLULARI e DISPOSITIVI TECNOLOGICI.**

Posto che l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, (con esclusione dei dispositivi elettronici ad uso scolastico), rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente" (CM 30 del 15/03/2007), si decide quanto segue:

a) ogni alunno, al momento del suo ingresso a scuola e per tutta la durata della sua permanenza in essa, terrà il proprio **cellulare spento nello zaino**;

b) in caso di NON RISPETTO di quanto sopra, i docenti di classe procedono al "ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione", (ivi compresa la cosiddetta ricreazione), informando di ciò la famiglia. Il cellulare **verrà restituito SOLO direttamente alla famiglia interessata** .

Per quanto riguarda l'uso improprio sia di cellulari che di registratori o fotocamere, e/o diffusione di immagine di compagni, docenti non autorizzate si ricorda che tale illegale comportamento può comportare denunce da parte del danneggiato e quindi conseguenze penali e/o risarcitorie per il danno morale subito.

## **C) NORME RIGUARDANTI L'ACCESSO DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA**

Per il buon funzionamento della scuola, per la sicurezza degli alunni e per una proficua collaborazione con insegnanti e personale ATA, è importante ricordare che:

- Le lezioni avranno inizio alle ore 8.30 per tutte le classi della Scuola Primaria e alle ore 8.00 per tutte quelle della Scuola Secondaria di primo grado.
- La puntualità va rigorosamente rispettata, sia per ragioni di correttezza e rispetto nei confronti di alunni, docenti e personale della scuola, sia per non ritardare o disturbare il normale svolgimento della lezione.
- Le entrate in ritardo sono consentite solo per gravi ed eccezionali motivi e devono sempre essere giustificate. A richiesta, la giustificazione deve essere debitamente documentata.
- Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni saranno ammessi in classe con decisione del docente presente e del referente di plesso.
- **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:** non sono ammesse entrate dopo l'inizio della terza ora se non in casi eccezionali e documentati che saranno rimessi al giudizio del Dirigente.
- **SCUOLA PRIMARIA:** solo in casi eccezionali e documentati, rimessi al giudizio del Referente di plesso, è ammessa l'entrata alle ore 14,00, dopo la pausa mensa.
- In caso di assenze frequenti e/o ritardi ripetuti e/o ingiustificati, il docente o il referente di plesso informeranno il Dirigente e i genitori dello studente, rimettendo al gruppo dei docenti l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, come previsto dal Regolamento di Istituto.

## **ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI**

- L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del proprio figlio per motivi familiari, di salute, nonché per consegnare il corredo scolastico o capi di abbigliamento. Queste ultime eventualità, nondimeno, sono da considerarsi eccezionali;
- I genitori devono limitarsi a sostare nell'atrio della scuola e a comunicare al collaboratore scolastico la richiesta di uscita anticipata e non potranno in nessun caso entrare nell'aula. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali, mentre sono autorizzati a farlo in orario diverso da quello di lezione in apposito locale;
- I genitori potranno accompagnare i propri figli e riprenderli al termine delle lezioni esclusivamente all'esterno della scuola. (all'esterno dell'edificio o del cortile);
- I referenti di plesso e i collaboratori scolastici in servizio saranno ritenuti responsabili per la mancata applicazione del presente regolamento;
- Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale della sede di Martinengo dove si trova l'Albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'ufficio di segreteria durante l'orario di apertura del medesimo;
- E' possibile accedere all'ufficio della Dirigenza scolastica previo appuntamento, richiesto telefonicamente;

- Il personale che opera alle dipendenze dell'A.S.L, personale di enti o società di erogazione servizi (ad. Es. Enel o altro) può accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle funzioni dopo informazione alla Dirigenza e rilasciando al personale (collaboratori scolastici) fotocopia del documento di riconoscimento oltre che sottoscrizione su apposito modulo.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari devono essere temporanei, proporzionati e finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti. I provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio di classe.

**C) INTERVENTI DISCIPLINARI DI PRIMO LIVELLO**, sono posti in essere dagli **insegnanti o dal Consiglio di classe**.

INFRAZIONI DISCIPLINARI/ MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<b>Ripetuti episodi di NON RISPETTO dei punti 1a-2a- 3a -4a- 5a- 6a- 7a- 8a.</b>	<b>1- comunicazione scritta ai genitori;</b> <b>2- convocazione dei genitori,;</b> <b>3-sospensione di gg 1/3. eventualmente convertibile in sanzioni alternative.</b>	<b>1- insegnanti interessati;</b> <b>2- docenti del modulo o coordinatore di classe, per individuare modalità di controllo;</b> <b>3-Consiglio di Classe/</b>

		team di classe.
<b>Episodi NON RISPETTO punto 9a. 2: Se ripetuto....</b>	<b>1- convocazione dei genitori;  2- sospensione di gg 1.</b>	<b>1: Coordinatore;  2: Consiglio di Classe</b>
<b>Ripetuti episodi di NON RISPETTO dei punti 10a-11a- 13°.</b>	<b>1- comunicazione scritta ai genitori; 2-convocazione dei genitori; 3- sospensione progressiva e reiterabile di giorni 1-2 e a seguire di 3-5 eventualmente convertibile in sanzioni alternative.</b>	<b>1-docenti del modulo o del coordinatore di classe; 2-docenti del modulo o del coordinatore di classe; 3-Consiglio di Classe.</b>
<b>Episodi di NON RISPETTO del punto 12a- aggressioni verbali.</b>	<b>1- convocazione dei genitori; 2- sospensione progressiva e reiterabile di giorni 1-2gg.e a seguire di 3-4 gg. eventualmente</b>	<b>1-docenti del modulo o del coordinatore di classe;  2- Consiglio di Classe/ team di classe.</b>

	convertibile in sanzioni alternative.	
<b>Episodi di NON RISPETTO del punti 11a- aggressioni fisiche.</b>	<b>1-convocazione dei genitori; - sospensione progressiva e reiterabile di giorni 2-4 e a seguire di 5-7 ed infine 8-10.</b>	<b>1-docenti del modulo o del coordinatore di classe; 2- Consiglio di Classe/ team di classe.</b>
<b>In caso di ripetute e già precedentemente sanzionate infrazioni disciplinari.</b>	<b>Allontanamento dalla comunità scolastica di giorni 11/15 gg.</b>	<b>Consiglio di Classe convocato appositamente dal Dirigente Scolastico</b>
<b>Episodi di NON RISPETTO del punti 15a- danni a sussidi didattici/ambiente scolastico.</b>	<b>1-convocazione dei genitori; 2-riparazione, se possibile; 3-pagamento del danno arrecato a livello individuale o collettivo</b>	<b>1-docenti del modulo o del coordinatore di classe; 2-ripristino o altro, di quanto danneggiato, in orario extra-scolastico (con presenza di personale scolastico); 3-inoltre richiesta di</b>



		<b>risarcimento alla famiglia</b>
--	--	-----------------------------------

**La mancata corresponsione del danno provocato potrà innescare la procedura di sospensione.**

## **D) NORME PROCEDURALI PER SOSPENSIONI**

Modalità procedura sanzioni disciplinari.

In base allo “Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie”, DPR 24 giugno 1998 n° 249 e successive modifiche DPR 21 novembre 2007 n° 235 si indicano le modalità in oggetto in caso di sanzioni disciplinari.

1. Richiesta al Dirigente, da parte della metà più uno dei membri del Consiglio di Classe, della riunione straordinaria dell’organo scolastico. La richiesta dovrà contenere: l’ordine del giorno, la presunta data e l’orario della riunione.
2. Ottenuta l’autorizzazione, in sede di Consiglio di Classe, sarà formulato l’addebito all’alunno e la presunta data per la discolpa.
3. Il Dirigente invia lettera alla famiglia con l’addebito contestato e la data e l’ora di convocazione per la discolpa.
4. Davanti al Consiglio di Classe genitore ed alunno si discolpano. Terminata l’audizione e congedati, sia il genitore che l’alunno, il Consiglio di Classe decide in merito. In caso di sospensione, alla famiglia è data facoltà di commutare la pena in attività a favore della comunità scolastica se non persistono problemi di sicurezza. Il C.d.C dovrà stabilire la corrispondenza tra ore di attività e giorno di sospensione.

5. Il Dirigente notifica alla famiglia le decisioni del Consiglio di Classe.

N.B. Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere verbalizzate.

Ogni giorno di sospensione comminato può essere eventualmente convertibile in sanzioni alternative.

**Ogni giorno** di sospensione corrisponde **a due ore pomeridiane** di sanzioni alternative. Le sanzioni alternative, consistono in lavori socialmente utili (pulizia locali scolastici, sistemazione degli spazi verdi, riordino di cataloghi o archivi presenti nelle scuole) o nella frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione o elaborazione critica sugli episodi verificatisi nella scuola). Potranno anche riguardare attività socialmente utili da concordarsi eventualmente anche con altre istituzioni presenti sul territorio, previo accordo con i genitori.

### **E) INTERVENTI DISCIPLINARI DI SECONDO LIVELLO, posti in essere dal Consiglio di Istituto**

**-1c-** La procedura di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni superiori a 15 è disciplinata come segue, con riferimento al DPR 21/11/2007, n.235, recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/6/98, n. 249, concernente lo statuto degli studenti della Scuola Secondaria.

**-2c-** **Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

**Tali sanzioni sono adottate, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:**

**1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto**

**della persona umana** (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

**2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni** previsto dal comma 7° dell'art.4 dello Statuto degli Studenti.

**-3c-** Nei periodo di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**-4c- Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.**

Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti.

**-5c- Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

Nei casi più gravi e al ricorrere delle stesse condizioni sopra indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

**-6c** – Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

## **F) ACCESSO ALL'ORGANO DI GARANZIA**

Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto da parte di chiunque vi abbia interesse. L'Organo di Garanzia dell'Istituto decide nel termine massimo di 5 giorni.

## **G) USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE**

In considerazione della complessità gestionale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che escono dai territori comunali di appartenenza dell'Istituto, il Consiglio di Classe può, con decisione motivata, escludere da una o più iniziative quegli alunni che per ripetuti comportamenti scorretti e indisciplinati possano far prevedere situazioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri, durante lo svolgimento delle iniziative stesse. Per gli alunni interessati dal provvedimento sopra indicato, nei giorni delle iniziative poste in essere, frequenteranno attività scolastiche, con personale insegnante non impegnato nelle iniziative stesse, anche se operante in altre classi.

## **H) COMPORTAMENTI GRAVEMENTE SCORRETTI NELLA SCUOLA PRIMARIA.**

**-1h )** Al fine di responsabilizzare alunni e famiglie verso comportamenti improntati alla civile convivenza nelle classi e nella scuola, gli atti di aggressività e/o violenza compiuti personalmente o anche tramite oggetti, verso compagni, insegnanti e personale scolastico dagli alunni di classe terza, quarta e quinta di Scuola

Primaria possono essere sanzionati, previa comunicazione alla famiglia sull'azione disciplinare che viene intrapresa, con le seguenti modalità, connesse alla gravità degli atti compiuti:

**a) non ammissione alla scuola per due ore (mattino o pomeriggio);**

**b) non ammissione alla scuola per quattro ore (mattina);**

**c) non ammissione alla scuola per l'intera giornata (mensa compresa).**

La decisione viene assunta dal gruppo docente a maggioranza: alla riunione possono partecipare la Psicopedagoga della scuola, il Referente di plesso e il Dirigente Scolastico. Le motivazioni dell'azione disciplinare intrapresa, i passi compiuti e gli atti assunti verranno comunque trasmessi al Dirigente Scolastico per ogni opportuna valutazione sull'accaduto e sui provvedimenti da rendere esecutivi.

- **2h)** La sanzione, di cui alla lettera **c**, implica per il gruppo docente che la decide, la consultazione del servizio psicopedagogico interno e/o la segnalazione della situazione intercorsa ai servizi sociali territoriali.

## **I) TERMINI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (SCUOLA SECONDARIA)**

Le sanzioni disciplinari devono giungere a termine della procedura nell'arco massimo di dieci (10) giorni affinché l'intervento disciplinare risulti efficace e troppo in là nel tempo. I periodi di sospensione dalle lezioni non vanno conteggiati nel numero dei giorni di assenza che possono rendere non valido l'anno scolastico.

## **L) NOTE DI MERITO**



La scuola non deve essere l'Istituzione che promuove solo "punizioni" ma al contrario deve correggere eventuali comportamenti che hanno conseguenze negative per l'alunno e per il contesto in cui è inserito. Ritenendo il senso di responsabilità e l'esempio (sia degli insegnanti che dei compagni) due fattori fondamentali per il recupero di questi alunni in difficoltà, si crede opportuno dare maggior risalto a quegli alunni che si dimostrano rispettosi dei doveri precedentemente esplicitati (comportamento e rendimento scolastico). A tal proposito il Consiglio di Classe determinerà in sede di scrutinio finale la possibilità di attribuire agli **alunni meritevoli** un apposito **Diploma di merito** che verrà consegnato dal Dirigente scolastico o suo collaboratore al termine dell'anno scolastico.

***Circolare n.28,10/10/2016, riguardante la responsabilità civile dei docenti e dei genitori e le azioni di contrasto del bullismo e del cyberbullismo***

Al fine di migliorare la comunicazione tra scuola e famiglie, richiamare il patto di corresponsabilità sottoscritto e contrastare il fenomeno nazionale del bullismo e del cyberbullismo (La linea gratuita di Telefono Azzurro, attiva 24 ore su 24, segnala un caso al giorno di bullismo e cyberbullismo durante l'anno scolastico scorso, settembre 2015-giugno 2016) è opportuno fornire alcuni chiarimenti giuridici in merito alla responsabilità civile dei docenti

e dei genitori. Gli insegnanti, in qualità di "precettori" sono investiti del dovere di vigilanza ed è necessario evidenziare che l'art. 2048, 3° comma del Codice Civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", ovvero di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario infatti che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali etc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione). Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di

norma, tramite i provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999 ) e della disciplina contrattuale ( art.24, CCNL del 26.5.99). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza degli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (art. 41 e 42 , 5° c. del CCNL del 1995) pertanto in occasione delle attività definite di insegnamento ( nelle quali rientrano le attività didattiche frontali , gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio ), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni. I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso



di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti. I Dirigenti scolastici impartiscono, di norma, disposizioni, generali o mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni. Si sottolinea, altresì, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dagli stessi figli minori. Infatti la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma., e quella del precettore, ex art.2048, 2° comma, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando, non anche da quella di culpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti). Nel

caso di specie, il minore si era allontanato da scuola durante l'orario scolastico alla guida di un motorino altrui, senza avere il patentino, con a bordo una compagna di cui aveva provocato la morte in uno scontro contro un'auto. Nello stesso senso, si veda anche Cass. 9 ottobre 1997 n. 9815, in *Studium Juris*, 1998, 426, e Cass. 1.4.80, n. 2119. La condotta del minore può essere quindi ricondotta in parte o in via esclusiva ai genitori per culpa in educando; pertanto anch'essi possono essere chiamati a rispondere in solido con l'insegnante per il fatto dannoso provocato dell'allievo. Va qui ribadito che, ai sensi dell'art. 61 della L.312/80, l'insegnante statale non può più essere chiamato a rispondere direttamente né per il danno causato dall'alunno a terzi né per il danno procurato dall'allievo a se stesso. Legittimata passiva nell'azione risarcitoria promossa da terzi può essere solo la Pubblica Amministrazione. Quest'ultima, a seconda dell'andamento del contraddittorio processuale, potrebbe rispondere sia in via esclusiva, sia in solido con i genitori del minore corresponsabili per culpa in educando, se non addirittura (ma si tratta di una mera ipotesi) in solido con lo stesso minore capace. La Pubblica Amministrazione condannata a risarcire il danno, come si è già avuto modo di evidenziare, può agire in rivalsa sull'insegnante in caso di dolo o colpa grave. Nel caso in

cui la pubblica amministrazione sia stata condannata in solido con i genitori del minore ed abbia provveduto al pagamento dell'intera obbligazione, la stessa può agire in regresso su di loro. Tutto ciò premesso, sugli insegnanti ricade l'eventuale colpa in vigilando, ovvero negligenza nell'adempimento dell'obbligo di sorveglianza e sui genitori l'eventuale colpa in educando, qualora l'azione educativa degli stessi non sia stata efficace ed utile ad impedire il danno cagionato dai figli minori ad altri. Per quanto, infine, concerne il tempo durante il quale i docenti sono civilmente responsabili dei propri alunni, esso termina con le fine delle lezioni, quando l'alunno è affidato in via esclusiva ai genitori sui quali ricade la responsabilità. Per le ragioni sopra esposte, auspichiamo la prosecuzione della fattiva collaborazione con le famiglie per le azioni di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ritenendo utile anche un incontro volto alla presentazione di uno specifico progetto istituzionale.

**Subject: Civil responsibility of teachers and parents / next actions against bullying and cyberbullying.**

In order to improve and pursue an effective communication between school and families, recalling the joint responsibility pact and hinder the national phenomenon of bullying and cyberbullying (Telefono azzurro, the designated free 24/24 hotline, signaled one case a day during last school year) it is

extremely important to clarify some important aspects concerning the civil responsibility of teachers and parents.

**Our teachers, acting as tutors, are invested with the duty of supervising and it is therefore necessary to underline that the article n. 2048, 3<sup>rd</sup> clause of our national civil code states that teachers' responsibility can be defined as «aggravated» since it is founded on an «*alleged guilt*» (*culpa in vigilando* or lack of supervision) that is only ascertainable with the evidence that a specific unfortunate event *could not have been avoided*.**

We would also like to underline that entrusting minor students to our teachers does not exclude the parents' responsibility for their children's offenses. As ratified by the article n. 2048, 1<sup>st</sup> and the 2<sup>nd</sup> clause, in the case of a minor offense during school time, parents are only relieved from their «*culpa in vigilando*» but not from their «*culpa in educando*». As a matter of fact, parent's responsibility and teacher's responsibility are not alternative but concomitant, since entrusting students to a third party only retrieves parents from «*culpa in vigilando*» but not from culpa in «*culpa in educando*». In this respect, parents must be able to prove that they have educated their children against illicit behaviors. (Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460 states that the inefficacy of parents' education may contribute to the violation of the law and regulation by their kids) In the present case we mention a minor leaving school driving a moped without a legitimate driving license and with a classmate on board whose death was caused by a car crash. See also Cass. 9 ottobre 1997 n. 9815, in *Studium Juris*, 1998, 426, e Cass. 1.4.80, n. 2119.

Given the above, the potential «*culpa in vigilando*» (which can be defined as the negligence of fulfilling the duty of supervision) is on the teachers; while the potential «*culpa in educando*» is on the parents, in case their education has not been effective and beneficial enough to impede the damage caused by their child to a third party.

**Lastly, regarding the period during which teachers are responsible for their students, I would like to remark that their duty finishes with the end of the class, when students are given to the exclusive custody of their parents, on which this responsibility falls.**

For the above-mentioned reasons, we hope that an effective collaboration with families against bullying and cyberbullying will be carried on, thus considering introducing an institutional project related to these topics in a meeting.

It is also requested that the organizers and the teachers invite every family to consult our website, download the present circular letter and to hand it in signed by both parents; please note that teachers will have a list containing the names of each parent and they will hand it in to the headmaster.

Thank you very much for your cooperation.

**Objet : explications concernant la responsabilité civile des enseignants / instituteurs et des parents et mesures de lutte contre les actes d'intimidation à l'école et le cyber-harcèlement.**

Afin d'améliorer la communication entre l'école et les familles des élèves, rappeler le « pacte de coresponsabilité » de l'école

soussigné et lutter contre le phénomène national des actes d'intimidation à l'école (bullying) et du cyber-harcèlement (la ligne gratuite du « Telefono Azzurro » active 24 heures sur 24, signale un cas par jour de harcèlement/ bullying et de cyber-harcèlement pendant la dernière année scolaire, de septembre 2015 à juin 2016) il convient de donner des explications d'ordre juridique concernant la responsabilité civile des enseignants et des parents.

**Les enseignants / professeurs en tant que « précepteurs » ont la responsabilité et le devoir de la surveillance des élèves , il est nécessaire de souligner que l'article n°2048, 3<sup>ème</sup> comma du Code Civil prévoit une responsabilité « aggravée » à la charge des enseignants /professeurs , puisqu'elle se fonde sur une *culpabilité présumée* , c'est-à-dire sur la présomption d'une *culpabilité en veillant* , donc d'une négligence d'accomplissement de l'obligation de surveillance des élèves, vaincue seulement grâce à la preuve libératoire de *ne pas avoir pu empêcher le fait* .**

Il est nécessaire, en effet, que la preuve du *cas fortuit* soit fournie par l'enseignant, c'est-à-dire un évènement extraordinaire , non prévisible ou vaincue grâce à la diligence due en relation au cas concret (âge, maturité des élèves, conditions de l'environnement etc. ) . La preuve de non-responsabilité a été , en outre, chargée par la jurisprudence d'un contenu de plus en plus lourd. Les précepteurs ne peuvent pas être dispensés de la responsabilité s'il ne démontrent pas en positif d'avoir pris, de manière préventive, des mesures admissibles pour éviter la situation de danger favorable à la réalisation du fait nuisible. (Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997.).

On souligne aussi que la garde des enfants à l'administration scolaire et, par son intermédiaire, au corps enseignant, n'exclut pas la responsabilité des parents pour le fait illicite commis par les mêmes enfants mineurs. En effet la responsabilité parentale légale, en vertu de l'article 2048, 1<sup>er</sup> comma, et celle du précepteur, ex article 2048, 2<sup>ème</sup> comma, pour le fait commis par le mineur en pleine possession de toutes ses facultés pendant le temps dans lequel il se trouve sous la garde de l'école ne sont pas alternatives entre elles- mêmes, au contraire elles sont concurrentes, car la garde des enfants à des tiers n'exonère les parents que de la présomption d'une culpabilité en veillant, pas de celle de culpabilité « en educando » (en éduquant), ayant les parents l'obligation de démontrer d'avoir donné une éducation adaptée à empêcher des comportements illicites. (Cass. 21 septembre 2000, n°12501, en Giust. Civ., 2000, I, 2835 ; aussi Cass. 26 novembre 1998 n° 11984, en Giust. Civ. Mss. 1998, 2460, selon laquelle l'inefficacité de l'éducation donnée par les parents, aux fins de l'affirmation de leur responsabilité pour la réparation du dommage causé par leurs enfants, se déduit aussi de la conduite de ceux-ci en violation de lois et de réglementations). Dans le cas d'espèce, le mineur s'était éloigné de l'école pendant les horaires scolaires en conduisant un cyclomoteur d'autrui, sans avoir le permis de conduire les cyclomoteurs, ayant avec lui sur le cyclomoteur une copine de laquelle il avait causé la mort, dans un accident en percutant une voiture. Dans le même sens, voir aussi Cass. 9 octobre 1997 n° 9815, en « Studium Juris », 1998,426, et Cass. 1.4.80 n°2119.

Compte tenu de tout cela, la culpabilité en veillant retombe sur les enseignants (c'est-à-dire une négligence d'accomplissement de l'obligation de surveillance des élèves) et la culpabilité « en educando » (en éduquant) sur les parents, au cas où l'éducation

des parents mêmes n'aurait pas été efficace et utile à empêcher le dommage causé par le mineur à autrui.

En ce qui concerne, enfin, le temps pendant lequel les enseignants/instituteurs sont civilement responsables de leurs élèves , il se termine à la fin des leçons , dès lors la garde des élèves est dévolue exclusivement aux parents qui en ont la responsabilité.

Pour les raisons exposées ci-dessus, on souhaite le maintien de la collaboration active avec les familles pour les actions et les mesures de lutte contre les actes d'intimidation à l'école (bullying) et le cyber-harcèlement, il est aussi considéré utile une rencontre visant à la présentation d'un spécifique projet institutionnel.